

**DELIBERAZIONE 11 FEBBRAIO 2020**

**31/2020/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA GUZZO GIUSEPPE NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO AD UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO CON LA RETE TRAMITE IL POD IT001E916020945**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1099<sup>a</sup> riunione del 11 febbraio 2020

**VISTI:**

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- il Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: Il Conto Energia);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di scambio sul posto" (di seguito: TISP);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel e, in particolare, l'Allegato B, recante il "Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica - 2016-2019" (di seguito: TIME);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);

- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell’Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693) con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

**FATTO:**

1. Guzzo Giuseppe (di seguito: reclamante) ha presentato all’Autorità un reclamo, in data 16 maggio 2019 (prot. Autorità 13316 del 21 maggio 2019), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore) alcune inadempienze nell’espletamento del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete dal proprio impianto fotovoltaico, in corrispondenza del punto di connessione individuato dal codice POD IT001E916020945;
2. in data 29 maggio 2019 (prot. 14222), l’Autorità ha archiviato parzialmente il reclamo nella parte in cui è stato presentato anche nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE) in quanto tale società, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della Disciplina, non rientra tra i soggetti destinatari di una procedura di reclamo *ex* deliberazione 188/2012/E/com; contemporaneamente, l’Autorità ha comunicato al reclamante e al gestore l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. in data 13 giugno 2019 (prot. Autorità 15837 del 14 giugno 2019), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
4. in data 14 giugno 2019 (prot. Autorità 16005 del 17 giugno 2019), il reclamante ha replicato alla memoria del gestore;
5. in data 19 giugno 2019 (prot. Autorità 16433 del 20 giugno 2019), il gestore ha invitato il reclamante ad un sopralluogo congiunto presso l’impianto di produzione in questione, al fine di trovare una soluzione definitiva ai problemi evidenziati nel reclamo;
6. in data 21 giugno 2019 (prot. Autorità 17518 del 1 luglio 2019), il reclamante ha riscontrato la nota del gestore proponendo il 27 giugno 2019 come data per il sopralluogo; nella medesima comunicazione, il reclamante evidenziava un mancato pagamento, ad opera del GSE, di parte dell’energia elettrica immessa in rete;
7. in data 26 giugno 2019 (prot. Autorità 17521 del 1 luglio 2019), il reclamante ha comunicato al gestore l’annullamento del suddetto appuntamento, differendolo a data da destinarsi, a seguito dell’indisponibilità del tecnico dell’impresa che aveva installato l’impianto fotovoltaico;
8. in data 11 luglio 2019 (prot. 18627), l’Autorità ha trasmesso al gestore una richiesta di informazioni;
9. in data 16 luglio 2019 (prot. Autorità 18989 del 16 luglio 2019), il reclamante ha reiterato la propria richiesta di pagamento dell’energia elettrica immessa in rete;

10. in data 19 luglio 2019 (prot. Autorità 19346 del 19 luglio 2019), il gestore ha risposto alla richiesta di informazioni dell’Autorità;
11. in data 19 luglio 2019 (prot. Autorità 19776 del 25 luglio 2019), il reclamante ha replicato alla suddetta risposta del gestore;
12. in data 26 luglio 2019 (prot. 19985), l’Autorità ha richiesto al GSE alcune informazioni;
13. in data 12 settembre 2019 (prot. Autorità 23023), l’Autorità ha comunicato alle parti la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori e, pertanto, ha richiesto al reclamante il consenso alla proroga di ulteriori due mesi del termine di conclusione del procedimento di trattazione del reclamo;
14. in data 17 settembre 2019 (prot. Autorità 23734 del 18 settembre 2019), il reclamante ha consentito a tale proroga;
15. in data 20 settembre 2019 (prot. Autorità 24106 del 23 settembre 2019), il GSE ha trasmesso le informazioni richieste con la citata richiesta del 26 luglio 2019;
16. in data 4 ottobre 2019 (prot. Autorità 25544 del 7 ottobre 2019), il gestore ha fornito ulteriori documenti e informazioni;
17. in data 7 ottobre 2019 (prot. Autorità 25542 del 7 ottobre 2019), il reclamante ha trasmesso una nota reiterando le richieste avanzate nel reclamo;
18. in data 6 novembre 2019 (prot. Autorità 29335 dell’8 novembre 2019), il GSE ha trasmesso il riepilogo dei dati dell’energia elettrica prodotta e immessa dal suddetto impianto fotovoltaico a tutto il mese di settembre 2019;
19. in data 9 dicembre 2019 (prot. 33182), l’Autorità ha richiesto al GSE il riepilogo di tutti i pagamenti complessivamente erogati al reclamante a partire dalla data di decorrenza delle convenzioni in essere (Conto Energia e Scambio sul Posto);
20. in data 18 dicembre 2019 (prot. Autorità 34590 del 19 dicembre 2019), il GSE ha fornito le informazioni richieste;
21. in data 20 dicembre 2019 (prot. 34889), l’Autorità ha richiesto al reclamante se, alla luce della suddetta comunicazione del GSE, l’istanza rappresentata nel reclamo potesse ritenersi nelle more soddisfatta;
22. in data 9 gennaio 2020 (prot. Autorità 588 del 9 gennaio 2020), il reclamante ha confermato l’interesse alla decisione del reclamo;
23. in data 17 gennaio 2020, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina.

**QUADRO NORMATIVO:**

24. Ai fini della risoluzione della presente controversia, rilevano le seguenti disposizioni del TIME:
  - a) l’articolo 6, comma 2, il quale attribuisce all’impresa distributrice la responsabilità di tutte le operazioni che costituiscono l’attività di misura elettrica in relazione ai punti di misura di connessione, di generazione e di consumo sulla rete di bassa tensione;
  - b) l’articolo 24, comma 1, che impone al responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale, di trasmettere al

GSE, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta e immessa dagli impianti di generazione, secondo le modalità previste dalla specifica tecnica di misura.

**QUADRO FATTUALE:**

25. Il reclamante è proprietario di un impianto fotovoltaico, di potenza pari a 1,44 kW, connesso alla rete in bassa tensione, gestita dal gestore, in corrispondenza del POD IT001E916020945; con riferimento a tale impianto, il reclamante ha stipulato con il GSE una convenzione per l'erogazione degli incentivi alla produzione di energia elettrica (Convenzione in Conto Energia O06D01257907) e una convenzione per la regolazione della disciplina di Scambio sul Posto (SSP 00018481), ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 387/03 e del TISP;
26. a causa di un errato cablaggio del misuratore di produzione, il gestore di rete ha riscontrato problemi nell'invio al GSE dei corretti dati di misura dell'energia elettrica prodotta;
27. in data 4 luglio 2019, i tecnici del reclamante e del gestore hanno eseguito un sopralluogo congiunto presso l'impianto di produzione, a seguito del quale sono stati posizionati correttamente i cavi di collegamento dell'impianto medesimo in corrispondenza del misuratore di produzione;
28. nel corso del 2019, dopo aver ricevuto le rettifiche delle misure operate dal gestore, il GSE ha provveduto a conguagliare a beneficio del reclamante le partite economiche afferenti alle convenzioni sopra richiamate.

**ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:**

29. Il reclamante lamenta una parziale remunerazione dell'energia elettrica prodotta dal proprio impianto fotovoltaico causata dal mancato invio, da parte del gestore, dei dati di misura al GSE;
30. in particolare, il reclamante rivendica *“il pagamento della somma di Euro 14.500/00, salvo maggiore o minor credito, e i danni per la mancata disponibilità delle somme e gli interessi (...) poiché il contatore di produzione (che al momento di installazione e sigillatura indicava il n.ro 0) al 15/12/2018 indicava una lettura di Kw 17.368”*;
31. inoltre, il reclamante imputa al gestore il problema relativo all'errato cablaggio dei cavi di collegamento dell'impianto di produzione;
32. infine, anche dopo l'effettuazione dei citati conguagli nel corso del 2019 da parte del GSE, in data 9 gennaio 2020, il reclamante ha confermato *“l'interesse alla decisione del reclamo presentato in considerazione che fino a Marzo 2019 l'energia immessa nella rete era pari a 15.000 KW mentre anche successivamente sono stati pagati importi pari a poco meno di Euro 8.000/00”*.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:**

33. Il gestore afferma che *“il mancato invio al GSE dei dati di misura corretti è dovuto ad un problema di errato cablaggio del misuratore (inversione dei canali sul misuratore di produzione)”*; ad avviso del gestore tale problematica *“è riconducibile all’impianto di produzione”* e *“l’ultimo sopralluogo in ordine di tempo è avvenuto in data 6 giugno u.s. (2019 n.d.r.) in occasione del quale il reclamante non ha consentito ai nostri tecnici di accedere agli impianti di produzione”*;
34. il gestore afferma, altresì, che *“l’intervento eseguito nel mese di luglio 2019 è stato risolutivo del problema segnalato. Pertanto, a seguito dell’intervento sopracitato, le misure di energia prodotta a decorrere dal mese di giugno 2019 sono state regolarmente inviate al GSE”*;
35. *“per il periodo pregresso”*, il gestore *“conferma di aver inviato dette misure al GSE per le attività di propria competenza, essendo quest’ultimo l’unico soggetto deputato a riconoscere i corrispettivi sull’energia prodotta”*.

#### **VALUTAZIONE DEL RECLAMO:**

36. L’elemento discriminante nella risoluzione della presente controversia è rappresentato dalla presenza di un errore di cablaggio, a livello del misuratore dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico nella titolarità del reclamante, che ha determinato una errata lettura delle misure di produzione da parte del gestore e, conseguentemente, una errata trasmissione di tali letture al GSE;
37. tale problematica, già evidenziata dal gestore nella memoria del 13 giugno 2019, ha richiesto l’intervento congiunto di tecnici del gestore e del produttore, in occasione del sopralluogo svoltosi in data 4 luglio 2019, il cui relativo verbale, acquisito agli atti, effettivamente ha evidenziato l’errato cablaggio dei cavi di collegamento dell’impianto di produzione in corrispondenza del misuratore di produzione. Pertanto, si prende atto che dopo tale intervento il problema della misurazione dell’energia prodotta si è definitivamente risolto.
38. Rimane da verificare se il gestore, in qualità di responsabile della rilevazione dei dati di misura ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TIME, abbia trasmesso correttamente al GSE i dati di lettura dell’energia elettrica prodotta riferiti al periodo antecedente al sopralluogo, consentendo così a quest’ultimo di saldare eventualmente gli importi dovuti al reclamante, ai sensi delle convenzioni in Conto Energia e di Scambio sul Posto, sulla base delle nuove misure ricevute;
39. infatti, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, del medesimo TIME, il gestore mette a disposizione del GSE, tramite distinti flussi di invio dei dati, le misure dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico, dell’energia elettrica immessa in rete e dell’energia elettrica prelevata dalla rete in corrispondenza del POD IT001E916020945;
40. in proposito, è necessario premettere che:

- a) ai fini dell'erogazione dell'incentivo in Conto Energia, rilevano le misure dell'energia elettrica prodotta, conteggiate dal misuratore della produzione (M1);
  - b) ai fini dell'erogazione del contributo in Conto Scambio sul Posto, rilevano le misure dell'energia elettrica immessa e prelevata, conteggiate da un diverso misuratore (bidirezionale), installato sul punto di connessione con la rete (M2);
41. al riguardo, è utile sottolineare come il problema tecnico relativo all'errato cablaggio abbia riguardato esclusivamente il misuratore della produzione M1 e, pertanto, ha inciso solo sull'incentivo in Conto Energia, mentre il misuratore bidirezionale M2, installato sul punto di connessione per conteggiare le misure dell'energia elettrica immessa e prelevata, non risulta oggetto di alcun malfunzionamento e, pertanto, le relative misure si ritiene che siano state correttamente trasmesse dal gestore al GSE, ai fini della valorizzazione del contributo in Conto Scambio sul Posto.
42. Pertanto, i flussi di dati che devono essere verificati ai fini della risoluzione della presente controversia riguardano esclusivamente quelli provenienti dal misuratore di produzione M1 ai fini dell'incentivo in Conto Energia.
43. Ciò premesso, assumono rilevanza decisiva i prospetti riepilogativi, inviati dal GSE in data 18 dicembre 2019, dai quali risulta che, in relazione all'impianto di produzione *de quo*:
- a) il 2 e 3 febbraio 2019, il gestore ha trasmesso al GSE le rettifiche dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta nel periodo febbraio 2014 - dicembre 2018;
  - b) il 10 giugno 2019, il gestore ha trasmesso al GSE le rettifiche dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta nei periodi luglio 2012 - gennaio 2014 e gennaio - aprile 2019;
  - c) i dati di misura dell'energia elettrica immessa e prelevata sono stati trasmessi regolarmente dal gestore al GSE nel corso degli anni di funzionamento dell'impianto di produzione;
44. dalla citata documentazione prodotta dal GSE risulta che in totale, a fine 2018, le misure della produzione trasmesse dal gestore al GSE risultavano pari a 17.168,76 kWh che rappresenta un valore molto simile alla lettura effettuata dal reclamante in data 15 dicembre 2018, pari a 17.368 kWh, indicata nei propri scritti difensivi; pertanto non emergono significativi scostamenti tra le due rilevazioni che ragionevolmente inducano a ritenere non corrette le misure inviate dal gestore.
45. Dalla sopra richiamata nota del GSE del 18 dicembre 2019, risulta, inoltre, che il GSE medesimo ha corrisposto al reclamante, nel corso del 2019, un importo di 5.393,81 euro a titolo di conguaglio relativo alla convenzione O06D01257907 (Conto Energia), così suddiviso:
- 3.042,68 euro pagati in data 19 marzo 2019;
  - 916,10 euro pagati in data 13 luglio 2019;
  - 1.435,03 euro pagati in data 14 novembre 2019;

46. complessivamente, dalla documentazione acquisita in sede istruttoria, risulta che dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico (9 aprile 2008) al 16 dicembre 2019 (ultima ricezione delle misure da parte del GSE), il reclamante ha percepito 8.839,98 euro di incentivo in Conto Energia, a fronte di una produzione di 18.634,62 kWh;
47. per quanto riguarda, invece, la convenzione di Scambio sul Posto (SSP 00018481), i dati forniti dal GSE indicano che il reclamante ha percepito in totale 1.342,12 euro di contributo in conto scambio, a fronte di un'immissione di 10.131,036 kWh e un prelievo di 24.784,6667 kWh;
48. si rileva, dunque, che i dati di misura della produzione dell'impianto di produzione *de quo* sono coerenti con la potenza nominale del medesimo (1,44 kW), atteso che il *load factor* medio, vale a dire il rapporto tra l'energia elettrica prodotta e la potenza nominale, risulta pari a 1.120 ore/anno, dato in linea con il valore medio nazionale (cfr. il *Rapporto statistico solare fotovoltaico 2018* pubblicato dal GSE);
49. allo stesso modo, gli importi versati dal GSE, appaiono coerenti - alla luce di quanto previsto rispettivamente dal II° Conto Energia e dal TISP - con il valore degli incentivi e dei contributi previsti dalle relative convenzioni in essere; il reclamante ha percepito, infatti, 474,38 euro/MWh per la produzione incentivata in Conto Energia e 132,48 euro/MWh per l'energia immessa in rete in regime di Scambio sul Posto.
50. In conclusione, si rileva che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, non risulta fondata la pretesa del reclamante di ottenere ulteriori rettifiche delle misure di produzione da parte del gestore. Tutti gli altri argomenti di doglianza non espressamente esaminati dal Collegio sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso

### **DELIBERA**

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Guzzo Giuseppe nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione all'impianto fotovoltaico connesso con la rete tramite il POD IT001E916020945;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

11 febbraio 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*